

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 25-1782

POR FESR 2007-2013, Asse 1, attivita' 1.4.1 Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi. Modifica dell'allegato A alla DGR n. 40-4243 del 30/7/2012 "Criteri e modalita' di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi".

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (di seguito: POR), modificato da ultimo con decisione C(2013) 1662 del 27.03.2013;

- nel POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte è prevista l'Attività 1.4.1 "Accesso al credito delle PMI";

- inizialmente l'Attività 1.4.1 "Accesso al credito delle PMI" è stata agganciata, per quanto concerne il limite temporale di vigenza, al "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01) e s.m.i. (di seguito, Quadro Temporaneo) ed è stata attuata, tra l'altro, attraverso i "Fondi regionali di riassicurazione";

- in particolare, con D.G.R. n. 37-10799 del 16/02/2009, in attuazione del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2010 – Asse 6 – mis. ANT 2, e del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR – Asse 1 – sono stati istituiti:

- presso Artigiancassa S.p.A., quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, il "Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese", dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane, stabilendo che i rapporti tra Regione ed Artigiancassa sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64;

- presso Finpiemonte S.p.A. il "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi", dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A. sono regolati da apposita Convenzione;

la medesima deliberazione ha altresì stabilito l'entità finanziaria, ha approvato Criteri e Modalità di funzionamento e gestione di tali Fondi e all'art. 6 degli stessi Criteri, ha stabilito la durata dell'operatività del Fondo fino al 30 giugno 2010.

Il perdurare della crisi finanziaria ha indotto l'Amministrazione regionale a prevedere alla misura IV.2 del Piano per l'occupazione, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n 2-230 del 29/6/2010, ai soli fini della determinazione dell'operatività dei Fondi, la concessione delle riassicurazioni a valere sui Fondi medesimi per un periodo corrispondente a quello dell'applicabilità del Quadro temporaneo.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 12-331 del 19/07/2010 e DD n. 411 del 24/12/2010) e a fronte della proroga del Quadro temporaneo al 31/12/2011 (Comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo - del 1° dicembre 2010 GUUE C 6/5 dell'11/01/2011) è stato modificato l'art.

6 dei citati Criteri e Modalità di gestione e il termine per la concessione della riassicurazione a valere sui Fondi è stato prorogato al 31/12/2011 per le domande presentate entro il 20 ottobre 2011.

Con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 21 dicembre 2011, in considerazione della scadenza del Quadro Temporaneo e della non ulteriore vigenza, sono state sospese a far data dal 1° gennaio 2012 le attività degli strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i citati Fondi di riassicurazione.

Il persistere di una situazione di difficoltà economica, che incideva sulla gestione finanziaria e che richiedeva il mantenimento di misure di sostegno a favore delle imprese, ha reso necessaria ed opportuna la riattivazione dei Fondi citati, finalizzati a sostenere il sistema delle PMI favorendone la stabilizzazione finanziaria e promuovendone lo sviluppo.

La riattivazione dei Fondi, previa modifica della attività I.4.1 con la quale è stato eliminato il riferimento al Quadro Temporaneo, è stata pertanto disposta con D.G.R. n. 40-4243 del 30/7/2012, che ha contestualmente previsto modifiche ed integrazioni ai Criteri e Modalità di gestione dei Fondi medesimi, al fine di incentivare le richieste di riassicurazione.

Con DD n. 93 del 6.3.2013 è stato adottato un nuovo Piano di attività valevole per entrambi i Fondi, che sostituisce integralmente quello approvato con DD n. 220 del 5/8/2010.

A seguito della riattivazione dei Fondi, delle modifiche ai Criteri e Modalità di gestione e dell'adozione di un nuovo Piano di attività, è stato approvato, con DD n. 138 del 16/4/2013, un nuovo Accordo di Finanziamento per ciascun Fondo.

Alla luce dell'esperienza maturata nella precedente fase operativa e delle revisioni degli atti succitati, si ritengono opportune ulteriori modifiche ed integrazioni ai Criteri e Modalità di gestione sopra richiamati, in particolare:

– all'articolo 6 (Durata del Fondo)

- viene eliminato il comma 4, concernente il vincolo del Fondo alle proprie finalità fino al termine di 180 giorni dopo la scadenza dell'ultima operazione riassicurata;
- viene sostituito il comma 5 con il seguente: "L'accantonamento per ciascun Confidi e su ciascuna linea permane fino a quando il rischio garantito in essere per Confidi e per linea, dedotte le perdite pagate e le garanzie scadute da oltre 12 mesi, sia inferiore all'accantonamento stesso per Confidi e per linea. L'accantonamento eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo per nuove operazioni di garanzia o per iniziative destinate allo sviluppo delle PMI".

L'obiettivo delle modifiche succitate è di liberare risorse evitando di mantenere vincolate al Fondo per la durata massima connessa alla scadenza delle garanzie sulla linea A (operazioni di durata massima 72 mesi) le risorse che si libereranno a seguito del disaccantonamento delle garanzie sulla linea B (operazioni di durata massima 18 mesi meno 1 giorno). Le risorse liberate potranno essere riutilizzate per nuovi interventi a favore delle PMI.

Considerato che, nell'interesse del Fondo e delle PMI, è essenziale esperire ogni azione utile ad evitare l'escussione, anche dopo la sopravvenuta revoca, attraverso la ricerca di accordi tra le parti (Banche, Confidi e PMI) e che tali azioni richiedono una tempistica che spesso eccede, in specie per le operazioni di cui alla linea B, i 6 mesi dalla data di fine garanzia, si ritiene opportuno aumentare la tempistica massima di decadenza dell'accantonamento portandola da 6 a 12 mesi.

Tutto ciò premesso e considerato, per assicurare la piena operatività ed efficacia dei Fondi di riassicurazione in questione si procede alle necessarie modifiche dei Criteri e Modalità di gestione;

visti:

- l'art. 152 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 "Disposizioni transitorie";
- il paragrafo 4.2 della Decisione C (2015) 2771 final del 30/4/2015 ed il paragrafo 1 del art. 89 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11/7/2006, dettanti disposizioni per la documentazione di chiusura del POR FESR 2007-2013;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di modificare l'art. 6 di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 40-4243 del 30/7/2012, recante "Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi" come segue:

- il comma 4 è eliminato;
- il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'accantonamento per ciascun Confidi e su ciascuna linea permane fino a quando il rischio garantito in essere per Confidi e per linea, dedotte le perdite pagate e le garanzie scadute da oltre 12 mesi, sia inferiore all'accantonamento stesso per Confidi e per linea. L'accantonamento eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo per nuove operazioni di garanzia o per iniziative destinate allo sviluppo delle PMI".

- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema regionale atti necessari e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, con particolare riferimento alle necessarie modifiche del piano di attività e dell'accordo di finanziamento in premessa citati, e di eventuali adattamenti esclusivamente tecnico procedurali che si rendessero necessari per garantire la piena operatività dei Fondi;

- che Artigiancassa S.p.A. e Finpiemonte S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, diano adeguata informazione ai soggetti interessati dei contenuti del presente provvedimento e di darne attuazione a far data della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)